



Giunta Regionale della Campania

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE TERRITORIALI
Direzione Generale per i Lavori Pubblici
e la Protezione Civile

UNITÀ OPERATIVA DIRIGENZIALE 53-08-03
Servizio Geologico e Coordinamento
Sistemi Integrati Difesa del Suolo, Bonifica e Irrigazione

Il Dirigente

53 – 08 – 13

Genio Civile di Salerno
presidio Protezione Civile

pec: dg08.uod13@pec.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0374728 03/06/2014 10.22
Mitt. : 530803 UOD Servizio geologico e coord...
Ass. : 530813 UOD Genio civile di Salerno; P...
Classifica : 15. Fascicolo : 22 del 2018



e, p.c.

60 – 01 – 00

Avvocatura Regionale
Via Marina, 19/C – Pal. Armieri
80133 NAPOLI

ec: agc04.sett01@pec.regione.campania.it

Oggetto: Prat. n. 2671/11. Avv.ra. Invio sentenza n. 3133/13 resa dal TRAP presso la Corte di Appello di Napoli relativa al Condominio Orlando. Predisposizione degli atti relativi al riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Si inoltra la nota n. 319875 del 09.05.14 dell'Avvocatura Regionale, affinché codesto Genio Civile, competente per territorio e per materia, provveda a dare esecuzione all'allegata Sentenza n. 3133/13.

Il Funzionario di P.O.
Arch. Giovanni Biascioli

Il Dirigente
Dott. Geol. Giuseppe Travia



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

RACCOMANDATA A MANO

AREA 04 - SETTORE 01

53-08-03

D.G. Per I Lavori Pubblici, E La Protezione Civile

Via De Gasperi, 28

80133 NAPOLI

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0319875 09/05/2014 12,47

Mitt. : A.G.C.4 Avvocatura

Ass. : 530803 UOD Servizio geologico e coord...

Classifico : 4.1.1.

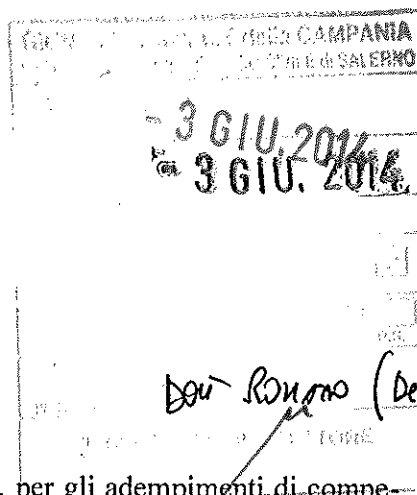


N. Pratica: 142/2014 d'oc

Oggetto: Sentenza n.3133/2013

R.G. n.92//11

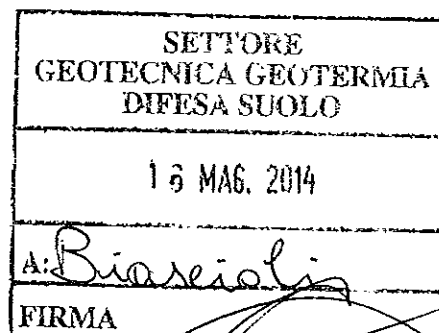
Condominio Orlando



Si invia copia della sentenza di cui all'oggetto, per gli adempimenti di competenza.

a.m.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- avv. Fabrizio Niceforo -



STUDIO LEGALE D'AURIA

AVV. ANTONIO D'AURIA

Patrocinante in Cassazione

AVV. FABIO D'AURIA

Patrocinante in Cassazione

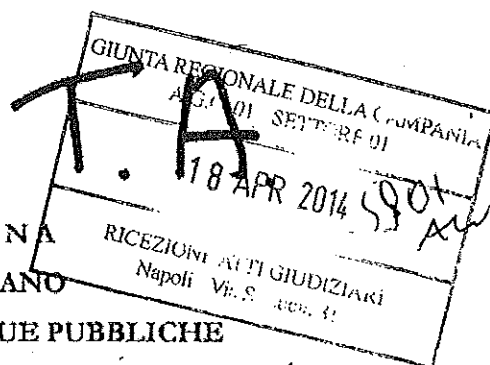
AVV. VALERIA D'AURIA

Via Luigi Sturzo, 18 - 84038 Scafati (SA)

Tel. (081) 8631242 - 8631000 - Fax 0811972003

CONDominio ORLANDO

3133/13



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE

PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

composto dai magistrati:

dott. Maurizio Gallo

Presidente

dott. Leonardo Pica

Giudice delegato

dott. ing. Pietro E. De Felice

Giudice tecnico

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 92/2011 R.G., avente ad oggetto: "Risarcimento danni", passata in decisione all'udienza collegiale del 20.5.2013 e vertente

T R A

Condominio ORLANDO sito in San Marzano sul Sarno (SA) alla via E. Berlinguer 69/83 (C.F. 98002380651), in persona del suo amministratore geom. Annibale Ferrigno, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabio D'Auria e Francesca Pascale, giusta procura a margine del ricorso e con questi elettivamente domiciliati in Napoli alla piazza Garibaldi 80, presso l'avv.to Alessandro Basile

UNEP - NAPOLI

A/18 - Cron. 13010

SPECIFICA

Diritti	2,58
Trasferte	5,19
10% Trasferte	0,52
Spesa Postale	0,00
TOTALE	8,29

(10% versato in modo virtuale)

Data: 17/04/2014

L'Ufficiale Giudiziario

- RICORRENTE -

E

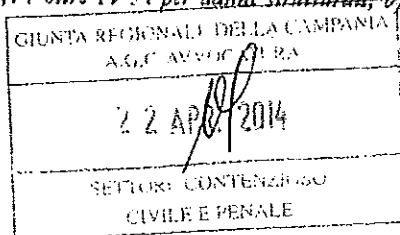
Regione Campania, in persona del Presidente p.a.

- RESISTENTE-CONTUMACE -

CONCLUSIONI

All'udienza del 8.11.2012 le parti presenti hanno reso le conclusioni trascritte a verbale e, testualmente:

per il ricorrente: <<voglia l'On.le Collegio, previo rigetto di ogni auverso dedotto, prodotto ed eccepito, accogliere il ricorso e previo riconoscimento dell'esclusiva responsabilità della Regione Campania nel verificarsi dell'evento per cui è causa, condannarla al risarcimento in favore del Condominio Orlando, in persona del suo amministratore pro tempore geom. Annibale Ferrigno dei danni accertati e quantificati dal CTU Ing. Matilde D'Amelia nella sua relazione di perizia e precisamente, A) € 38.777,14 oltre IVA per danni strutturali; b) € 3.877,72 oltre IVA per spese



tecniche; il tutto oltre interessi e rivalutazione dal 10 marzo 2010 e spese di CTU, con vittoria di spese ed onorari, con attribuzione all'avv. Fabio D'Auria; in subordine si chiede che venga ammessa prova testimoniale, così come articolata e richiesta all'udienza del 07/06/2012 e con la memoria istruttoria del 14/02/2011>>

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, notificato in data 3.6.2011 alla Regione Campania e rinotificato ex art. 176 RD n. 1775/1933 in data 28.9.2011, il Condominio ORLANDO ha esposto: di essere composto da immobile condominiale a destinazione residenziale con annessa area pertinenziale, ubicato in San Marzano sul Sarno alla via Berlinguer 69/83 e riportato in catasto al fg. 3, part. 163, 860, 868, 867, e 154 del suddetto Comune; che la notte tra il 9 ed il 10 marzo 2010 i predetti immobili, a causa dello straripamento dell'Alveo Comune Nocerino, sono stati completamente sommersi da notevoli quantità di acqua e detriti da esso fuoriusciti; che l'inondazione ha provocato ingenti danni alle parti comuni, fra cui il crollo di un muro di recinzione condominiale, il danneggiamento della sede stradale di accesso ai box, danni alle pareti del fabbricato e alla rete di smaltimento delle acque, completamente intasata da fango e detriti, nonché alle porte dei box; che sul posto sono intervenuti i VV.FF che hanno redatto verbale d'intervento; che l'alveo Comune Nocerino si presentava all'epoca dei fatti e si presenta tuttora in stato di pessima manutenzione, per cui la responsabilità dell'accaduto, è da attribuirsi alla Regione Campania, tenuta ad esercitare la manutenzione dell'Alveo Comune Nocerino e dei suoi fatiscenti argini. Tanto premesso, ha convenuto in giudizio il suddetto ente per sentirlo condannare all'integrale risarcimento dei danni, stimati e documentati - anche con reperti fotografici - da un proprio tecnico, geom. Annibale Ferrigno.

Non si è costituita in giudizio la resistente.

Espletata una c.t.u., la causa è passata in decisione sulle conclusioni in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.

Il ricorrente ha dedotto che beni costituenti proprietà condominiali sono stati danneggiati a causa dello straripamento dell'Alveo Comune Nocerino, nella notte tra il 9 e il 10 marzo 2010, poiché sommersi da notevoli quantità di acqua e detriti da esso fuoriusciti.

Alla stregua della documentazione, anche fotografica, versata in atti può ritenersi accertato l'evento denunciato da parte ricorrente, in quanto sul posto sono intervenuti i VV.FF. che hanno redatto un verbale d'intervento, nel quale è descritto l'accaduto, precisando: che l'allagamento e i detriti hanno ostruito la fluidità dell'acqua del fiume Cavaiole Solofrana (sic), provocando lo straripamento dello stesso a circa 50 metri dal ponte in via Berlinguer; che ciò ha procurato la caduta di un muro lungo circa 20 metri ed alto 1 metro (cfr. le foto nn. 10, 12, 13 e 15 allegate alla relazione del c.t.u.), di confine dei terreni di proprietà dei signori Capone Bianca, Esposito Biagio e Pascale Marco con il condominio Orlando; che tale straripamento ha invaso le tre autorimesse interrato del condominio, costituite da 39 box e 10 locali adibiti a ricoveri attrezzi; che all'aspirazione dell'acqua dalle autorimesse mediante motopompa hanno provveduto proprio i VV.FF., facendo defluire la stessa nel canale adiacente il condominio (cfr. il verbale versato in atti).

Dagli accertamenti svolti dal c.t.u., ing. Matilde D'Amelia, è risultato che effettivamente sono stati arrecati danni alla strada privata retrostante il fabbricato condominiale, la quale consente l'accesso ai box sottostanti il fabbricato, nonché al muro di cinta che delimita tale strada condominiale da proprietà aliene e alle pareti dei box e degli spazi di manovra dell'intero piano interrato, nonché alla rete di smalimento delle acque all'interno del piano interrato e della strada di cui sopra.

Non può dubitarsi della responsabilità della Regione, in quanto, se è vero – come precisato dal c.t.u. – che l'alveo Comune Nocerino <<è un canale artificiale tributario del fiume Sarno ed ha origine nel comune di Nocera Inferiore, dove raccoglie le acque dei torrenti Cavaiole e Solofrana e sfocia nel fiume Sarno a San Marzano sul Sarno>> (cfr. la relazione a pag. 7) e se è ben noto che l'alveo fa parte del comprensorio di bonifica integrale e, comunque, rientra, unitamente alle opere di bonifica esistenti nel comprensorio, in una "piattaforma di opere pubbliche" con funzione scolante irrigua (cfr. TSAP sentenza n. 69/96), tuttavia, come già accertato da questo TRAP in giudizi analoghi, alla Regione compete la esecuzione degli interventi di natura strutturale, oltre che il controllo della regimentazione delle acque dell'intero comprensorio (cfr. artt. 2 co. 2 lett b) RD n. 215/1933 e 1 lett h) DPR n. 11/1972), mentre al Consorzio compete la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica regionale (cfr. art. 3 comma 4 L.R. Campania n. 23/1985 e art. 2 comma 3 lett. b dello Statuto del Consorzio approvato con delibera della Regione Campania del 26.11.1986 n.

 3

conto della vetustà dei beni danneggiati e del loro stato di manutenzione, per cui, adottando un coefficiente di vetustà K pari a 0.80, il c.t.u. ha quantificato i danni pari ad € 29 828.57. A questo importo, poi, ha applicato un incremento del 30%, per attualizzare i prezzi a quelli di mercato, considerando che trattasi non di un'opera pubblica, ma di un'opera privata di piccola entità, addivenendo alla somma di € 38.777.14, cui ha aggiunto la somma di € 3 877.72 (pari al 10% delle lavorazioni computate), per tener conto delle competenze tecniche per la progettazione e la direzione lavori, nonché delle pratiche amministrative relative alle lavorazioni.

In particolare, secondo il c.t.u., per il ripristino dello stato dei luoghi sarebbero necessarie le seguenti lavorazioni: <<Demolizione di struttura in calcestruzzo, testa muro e fondazione muro, con ausilio di martello demolitore meccanico; Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m per realizzazione muro; Demolizione di muratura di qualsiasi genere testa muro e fondazione muro; Rimozione di opere in ferro del muro; Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso; Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia tratto impianto fognario; Scavo a sezione aperta o di sbancamento per condotta smaltimento acque; Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo fondazione muro; Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi; Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza; Fornitura e posa in opera di tubazione strutturata a doppia parete della condotta danneggiata; Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, rifacimento condotta danneggiata piano interrato; Calcestruzzo durevole a prestazione garantita e acciaio per rifacimento muro di fondazione ed in elevazione; Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzoio e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico per le murature del piano interrato; Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta con motocarro di portata fino a 1 mc, compreso carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata; Smaltimento di materiali da demolizioni e rimozioni>> (cfr. pagg. 13-14 della relazione).

Ad avviso del collegio la stima operata dal c.t.u. conduce ad una somma evidentemente eccessiva, sotto due profili.

Anzitutto, tenuto conto degli interventi di ripristino dello stato dei luoghi verosimilmente necessari sulla scorta della documentazione fotografica versata in atti, in mancanza di qualsivoglia documentazione comprovante i costi effettivamente sopportati



(sia pure a distanza di anni dall'evento) e finanche di preventivi di spesa, ritiene il Tribunale che sia equo stimare l'ammontare dei danni pari a non oltre € 29.000,00, trattandosi di lavorazioni normalmente eseguite, per così dire, in economia.

In secondo luogo, avuto riguardo alla ricostruzione del muro di confine con proprietà aliene, in mancanza di documenti che depongano in senso contrario (non essendo espressamente menzionato tale muro nel regolamento condominiale versato in atti), deve presumersi che il muro appartenga in comunione ad entrambi i proprietari limitrofi (cfr. art. 880 c.c.) e che le riparazioni e le ricostruzioni competano ad entrambi (cfr. art. 882 c.c.). Pertanto, considerato che dagli atti risulta che tale muro segna il confine dei terreni di proprietà dei signori Capone Bianca, Esposito Biagio e Pascale Marco con il condominio Orlando (cfr. il verbale dei VV.FF. in atti), può riconoscersi in favore del condominio ricorrente solo la metà degli importi quantificati dal c.t.u. per la ricostruzione del muro.

Deve, pertanto, condannarsi la Regione Campania al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € 19.000,00.

Su detto importo va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -I'OI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (10.3.2010) fino alla data della presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. 25.2.2009 n. 4587), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, con attribuzione al difensore distrattario, come da dispositivo, con attribuzione, sulla scorta delle risultanze processuali e del valore della controversia (scaglione fino a € 25.000,00), nella misura minima, tenuto conto della natura e complessità della stessa, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dai clienti, in conformità del Regolamento del 20.7.2012 n. 140 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con



modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, dichiarato espressamente applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore. A carico della Regione vanno, altresì, poste le spese della c.t.u., già liquidate.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunciando sulla domanda proposta dal Condominio ORLANDO nei confronti della Regione Campania, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la Regione Campania al pagamento in favore di Condominio ORLANDO dell'importo di € 19.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come specificato in motivazione;

2) condanna la Regione Campania alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida complessivamente in € 390,00 per spese ed in € 1.128,00 per competenze (valore minimo di liquidazione delle quattro fasi: di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria, aumentato del doppio), oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario; ponendo a carico definitivo della Regione le spese di c.t.u., come liquidate;

Così deciso a Napoli il 17.6.2013

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Deposita in cancelleria
oggi, 31.7.13
IL CANCELLIERE

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE
Comandiamo a tutti gli Uffici Giudiziari che ne
siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in
esecuzione il presente titolo, il Membro Minore
di darvi assistenza ed a tutti gli Uffici della
Forza Pubblica di intervenire quando ne siano
legalmente richiesti.

La presente copia conforme di suo originale ed in
forma esecutiva si rilascia a richiesta del Sig. Avv.

DI AURIS
procuratore di EDMONDO ORLANDO
Napoli, li 2 APR 2014 P.TO

La presente copia composta di n. 4 fogli è
conforme all'originale esecutivo rilasciato
in data 2 APR 2014
Napoli, 2 APR 2014



Il Funzionario Giudiziario
Edmondo Cabibella



RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2014

Io sottoscritto Uff. Giud. dell'UNEP presso la Corte d'Appello di Napoli, ad istanza dell'avvocato Fabio D'Auria ho notificato copia della su estesa sentenza in forma esecutiva a tutti gli effetti di legge a:

REGIONE CAMPANIA in persona del suo legale rapp.te p.t., con sede in Napoli in via Santa Lucia n. 81



8 APR 2014

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'D' or similar character.

Da "dg08.uod03@pec.regione.campania.it" <dg08.uod03@pec.regione.campania.it>
A "dg08.uod13@pec.regione.campania.it" <dg08.uod13@pec.regione.campania.it>, "avvocatura"
<agc04.sett01@pec.regione.campania.it>
Data martedì 3 giugno 2014 - 11:16

nota prot. 2014.0374728 del 03/06/2014

Allegato(i)

374728 DEL 3.6.2014.pdf (1418 Kb)